



# COMUNE DI BONITO

## PROVINCIA DI AVELLINO

Largo Gemma Mario 15—C.A.P. 83032—Tel. 0825422054—Fax 0825422790

**Registro Generale n. 5**

### ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 5 DEL 18-05-2020**

**Oggetto: Riprese attività mercatali. Disposizioni e misure.**

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di maggio, il Sindaco De Pasquale Giuseppe

Vista : - la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale veniva dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 che dispone “ il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più Regioni “, nonché “ nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale “;

Visto : - il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6- bis, e dell'articolo 4; - il Decreto-Legge 25/03/2020 n° 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19»; - il DPCM 10 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19; - il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 26 aprile 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A02352) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27-04-2020) e, in particolare, l'art. 1 comma 1, lett z) che dispone la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari garantendo in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; - il D.L. 16 maggio 2020 n. 33; - il DPCM 17/5/2020; - l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.48 del 17 maggio 2020, con la quale si dispone che “*resta consentito l'esercizio delle attività mercatali, limitatamente a quelle di vendita di generi alimentari, nel rispetto delle*

*prescrizioni di cui alle Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegate all'Ordinanza n.45 dell'8 maggio 2020 e relative misure attuative, nelle more della relativa integrazione ed aggiornamento. Le attività relative alle categorie merceologiche diverse da quelle sopra indicate restano sospese fino al 20 maggio 2020, nelle more dell'integrazione ed aggiornamento delle Linee guida di cui al periodo precedente, a cura dell'Unità di Crisi regionale cui all'uopo si dà mandato, di concerto con l'ANCI e sentite le categorie interessate";*

Rilevato : - che ricorrono i presupposti di cui al comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017, e ss.mm.ii. nonché nella sua qualità di rappresentante della comunità locale.

Nel pieno rispetto dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 45 dell'08/05/2020 e n. 48 del 17/5/2020;

Visto l'art. 50 T.U.E.L.

### **ORDINA**

1. a far data da martedì 19 maggio, dalle ore 7:00 alle ore 13:00 è consentita l'apertura del mercato settimanale, limitatamente alla vendita di generi alimentari, esclusivamente in Largo Cassitto, con le seguenti prescrizioni: Gli esercenti dovranno essere posizionati secondo le modalità che saranno concordate con la polizia Municipale;
2. Non è consentita l'allocazione di nuovi esercenti.
3. Si prescrive l'adozione delle seguenti misure organizzative per evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro salvo diverse disposizioni emanate dal Governo Nazionale o Regionale così come stabilito dall'allegato all'Ordinanza del Presidente della REGIONE Campania n. 45 dell'8/5/2020:

**Operatori commerciali:** - Tutti i prodotti in vendita dovranno essere posizionati ad almeno 80 cm dal suolo. - attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio; - assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti: - uso di guanti, da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza - controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti; - i banchi espositori di alimenti, a meno dell'ortofrutta, devono essere dotati di idonea barriera protettiva; - le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente; - predisposizione di apposita autocertificazione ogni qualvolta si inizia l'attività di vendita per la esibizione alla Polizia Municipale; - sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento; - l'ingresso di fornitori esterni nell'area di mercato è consentito solo prima e dopo l'orario previsto per le attività; - Distanza minima tra ogni singola postazione di vendita : frontale metri 3 – laterale metri 1,5.

**Clienti:** - non devono sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti; - uso obbligatorio di mascherine;

**Tutti:** - devono essere osservate le misure igienico-sanitarie di cui all'Allegato 4 al DPCM 26 aprile 2020; - divieto di fumare, sussistendo obbligo della mascherina.

E' consentito l'accesso all'area mercato ai soli operatori economici già precedentemente autorizzati contenuti in apposito elenco in possesso del Comando di Polizia Municipale con divieto di presenza a nuovi punti vendita.

Il Comune si impegna a provvedere alla preventiva pulizia dell'area. - Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno delle aree o di un mancato generale rispetto delle

norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato potrà essere chiuso.

Fatte salve le sanzioni disposte da norme di legge o di regolamento, il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, salvo che costituisca maggior reato, è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art.7 bis del TUEL e dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e ss.mm.ii..

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DISPONE che la presente ordinanza sia : - pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Bonito, sul sito istituzionale dell'Ente - comunicata: al Prefetto di Avellino, al Presidente della Giunta Regionale, al Comando dei Carabinieri, e alla Polizia Municipale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
De Pasquale Giuseppe